



FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

FNOMCEO 01/03/11
RGP.0002117 2011
Cl. 01.09.01/1

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

E-MAIL ORDINE

E-MAIL PERSONALE

Oggetto: problematiche inerenti alla certificazione rilasciata dagli odontoiatri liberi professionisti ai fini della assenza per malattia.

Cari Colleghi,

con riferimento alla fattispecie indicata in oggetto si rileva che l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze" dispone che **nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.** In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. **Pertanto dando una interpretazione letterale della disposizione sopraccitata si potrebbe ritenere che l'intenzione del legislatore sia stata quella di escludere l'odontoiatra libero professionista dal campo di applicazione della nuova normativa.** Al tempo stesso però non si può non rilevare che, con Circolare n. 2 del 28 settembre 2010, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione, Renato Brunetta, ha chiarito che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda anche i medici liberi professionisti che dovrebbero quindi essere in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per l'invio telematico, anche se per essi il mancato utilizzo della modalità telematica non è invece specificatamente sanzionato. **Orbene una interpretazione analogica della norma come superamento della interpretazione letterale porterebbe, invece, ad assimilare al medico libero professionista la figura dell'odontoiatra libero professionista. Appare, quindi, utile soffermarsi sulla valenza del certificato predisposto dall'odontoiatra libero professionista ai fini dell'assenza per malattia in rapporto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/09.**

Si sottolinea innanzitutto che la normativa inerente ai certificati di malattia sopraccitata è stata estesa ai sensi dell'art. 25 della legge 183/10 anche ai dipendenti dei datori di lavoro privati al fine di uniformare il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia.

Restano escluse dal campo di applicazione di tali disposizione il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi del citato art. 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti). **Per queste categorie i medici e gli odontoiatri compilano i certificati ancora nella forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.**

Appare chiaro che ai fini della certificazione per assenza per malattia dei dipendenti pubblici e privati il legislatore abbia inteso attribuire alle strutture sanitarie pubbliche o ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN tale competenza considerato che le certificazioni rilasciate dalle stesse hanno un valore probatorio superiore, quali certificati di fede privilegiata.

Nella fattispecie, infatti, si sottolinea che la natura giuridica e probatoria delle certificazioni rilasciate da odontoiatri operanti in strutture sanitarie pubbliche che debbono essere equiparati per analogia iuris ai medici delle strutture sanitarie pubbliche è diversa da quella rilasciata dall'odontoiatra che svolge una attività libero-professionale.

Le prime sono documenti di fede privilegiata in quanto redatte da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'espletamento delle sue funzioni, mentre sono solo documenti di rilevanza pubblica quelle redatte dagli odontoiatri liberi professionisti, cioè qualcosa di più di una scrittura privata per la particolare figura di chi le redige.

Pertanto la valenza probatoria dei certificati emessi dall'odontoiatra libero professionista è quella propria dei certificati e delle attestazioni amministrative che non sono mai dotati di fede privilegiata.

Inoltre quando il certificato è un atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, le pene in caso di falsità sono più elevate. **In particolare le responsabilità penali poste a carico dall'odontoiatra libero professionista sono disciplinate dagli artt. 481 c.p. (falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) e 485 c.p. (falsità in scrittura privata).** L'odontoiatra convenzionato con il SSN risponde invece penalmente ai sensi dell'art. 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), dell'art. 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e degli artt. 479 c.p e 480 c.p. (falso ideologico).

Si rileva infine che l'odontoiatra di strutture sanitarie pubbliche si qualifica agli effetti della legge penale quale pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), mentre l'odontoiatra che svolge attività libero-professionale è persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

Ciò detto, ai fini del controllo per assenza per malattia in caso di certificazione rilasciata dall'odontoiatra libero professionista, si evidenzia che essa non sarebbe accettata e quindi il dipendente pubblico o privato sarebbe considerato assente ingiustificato, salvo ovviamente il caso di primo evento di malattia non superiore ai 10 giorni e salvo il caso delle categorie di dipendenti sopra indicate per le quali la legge prevede un regime di esenzione. In queste due fattispecie, infatti, il certificato rilasciato dall'odontoiatra libero professionista ha piena valenza probatoria ai fini dell'assenza per malattia.

Di fatto, invece, considerato il quadro normativo vigente, salvo i casi prima citati, la certificazione rilasciata dall'odontoiatra libero professionista dovrebbe essere "riprodotta" dal medico convenzionato con il SSN con il rischio evidente di una eventuale conflittualità e dissonanza rispetto alla stessa.

Con riferimento, invece, alla attestazione rilasciata dall'odontoiatra libero professionista che certifica la presenza nel proprio studio di un proprio paziente (es: si certifica che il Sig. ----- è stato nel mio studio per cure ----- dalle ore 9 alle 10 del giorno -----) si sottolinea che essa ha una valenza probatoria relativamente alle sole assenze dal luogo di lavoro del dipendente che si determinano a seguito di permessi retribuiti giustificati che si distinguono, quindi, dalle certificazioni di malattia.

In sintesi:

- a) Non è previsto un regime sanzionatorio per i liberi professionisti per inadempienze nella trasmissione online dei certificati.
- b) Per l'Odontoiatra Libero Professionista non è previsto obbligo specifico e, quindi, si lascia alle valutazioni individuali la necessità di dotarsi degli strumenti per l'invio telematico delle fattispecie di certificazioni indicate.
- c) Secondo la normativa vigente, salvo i casi sopraccitati per i quali è previsto il rilascio di certificazione cartacea, la certificazione prodotta dall'Odontoiatra libero professionista dovrebbe essere "riprodotta" e trasmessa online dal convenzionato con il SSN.
- d) La certificazione attestante l'assenza temporanea dal posto di lavoro per le ore necessarie alla cura, non trattandosi di certificazione di malattia, non deve essere inoltrata secondo la legge Brunetta.

In conclusione appare quindi evidente che il quadro normativo vigente presenta forti elementi di criticità e lascia spazio a diverse interpretazioni giuridiche siano esse restrittive o estensive che in qualità di Presidente della CAO ho intenzione di approfondire con le Amministrazioni competenti.

Cordiali saluti


(Giuseppe Renzo)


M.F